

INDICE:

- [Come calcolare crediti da ottenere nel triennio 2020/2022](#)
- [Riepilogo dispensazione medicinali stupefacenti](#) **NEW**
- [Pagamento quota Ordine anno 2020](#) **NEW**
- [Segnalazione cambio password pec assegnata dall'Ordine](#) **NEW**
- [Invio modulo per autocertificare i crediti da autoformazione](#) **NEW**
- [Corsi ECM – triennio formativo 2020-2022 e delibere per recupero crediti anni precedenti, sperimentazioni cliniche e cannabis terapeutica](#) **NEW**
- [Sperimentazione dei nuovi servizi nella Farmacia di comunità: formazione](#) **NEW**
- [AIFA – Nota informativa su metotrexato usato per il trattamento di malattie infiammatorie](#) **NEW**
- [Trasmissione dati sostanze dopanti al Ministero della Salute – scadenza termine](#) **NEW**
- [Master Altems in “organizzazione e gestione delle aziende e dei servizi sanitari”, “competenze e servizi giuridici in sanità”, pharmacy management – organizzazione gestione della Farmacia” anno accademico 2019/2020](#) **NEW**
- [Normativa sui cosmetici – quadro sanzionatorio](#) **NEW**
- [Bandi e concorsi](#) **NEW**
- [Notizie importanti dei settimanali precedenti](#)
- [Corsi ecm per farmacisti](#) **NEW**

VUOI CONSULTARE O SCARICARE ORDINE-RE NEWS? LO PUOI FARE VISITANDO IL NOSTRO SITO WWW.ORDINEFARMACISTI.RE.IT E TROVERAI NELLA HOME PAGE IL NUMERO DELLA SETTIMANA IN CORSO. CLICCANDO A DESTRO NELLA HOME PAGE SULL'ICONA DEL SETTIMANALE POTRAI TROVARE I NUMERI PRECEDENTI

COME CALCOLARE I CREDITI DA OTTENERE NEL TRIENNIO 2020/2022

OBBLIGO FORMATIVO STANDARD	150 CREDITI -
RIDUZIONE ANNI PRECEDENTI	30 CREDITI se nel triennio 2014/2016 si sono ottenuti da 121 a 150 crediti 15 CREDITI se nel triennio 2014/2016 si sono ottenuti da 80 a 120 crediti
RIDUZIONE DOSSIER FORMATIVO	30 CREDITI verranno assegnati se si è attivato un Dossier Formativo individuale o di gruppo
RIDUZIONI ESONERI	PARI ALL'OBBLIGO FORMATIVO DI UN ANNO OPPURE 1 CREDITO OGNI 3 ORE SE SONO MENO DI 60 CFU
RIDUZIONI ESENZIONI	2 CREDITI ogni 15 giorni consecutivi
OBBLIGO FORMATIVO STANDARD - RIDUZIONI =	= OBBLIGO FORMATIVO INDIVIDUALE DEL TRIENNIO

IL TOTALE CREDITI CHE VI RISULTERA' CALCOLANDO IL
VOSTRO OBBLIGO FORMATIVO SARANNO I CREDITI CHE
DOVRETE ACQUISIRE NEL TRIENNIO.

**ALMENO IL 40 % DELL'OBBLIGO FORMATIVO DEVE ESSERE
ACQUISITO COME PARTECIPANTE A CORSI ECM**

IL RESTANTE 60% PUO' ESSERE OTTENUTO IN QUESTO MODO:



- PARTECIPAZIONE A CORSI ECM RESIDENZIALI O FAD
- PARTECIPAZIONE A CORSI ECM COME DOCENTE O RELATORE
- PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE
- SPERIMENTAZIONI CLINICHE
- TUTORAGGIO PRE-LAUREA (VIENE ASSEGNATO 1 CREDITO OGNI 15 ORE DI TUTORAGGIO SVOLTO - PER ESEMPIO SE IL RAGAZZO DEVE SVOLGERE 900 ORE DI TIROCINIO I CREDITI ASSEGNATI SARANNO $900:15= 60$ CREDITI)
- ATTIVITA' DI FORMAZIONE INDIVIDUALE ALL'ESTERO
- AUTOFORMAZIONE (NON PIU' DEL 20% DELL'OBBLIGO FORMATIVO)
 - LETTURA DI RIVISTE SCIENTIFICHE
 - LETTURA DEL GIORNALE FOFI "IL FARMACISTA ON-LINE" (1 CREDITO AL MESE)
 - LETTURA SETTIMANALE DELL'ORDINE DEI FARMACISTI DI REGGIO EMILIA "ORDINERE NEWS" (0,25 CREDITI OGNI PUBBLICAZIONE)
 - PARTECIPAZIONE A EVENTI, INCONTRI ORGANIZZATI DALL'ORDINE DEI FARMACISTI DI REGGIO EMILIA

RIEPILOGO DISPENSAZIONE MEDICINALI STUPEFACENTI

Tabella dei Medicinali	Sezione A			Sezione B	Sezione C	Sezione D				Sezione E
	Allegato III bis (terapia del dolore)	Allegato III bis (non per terapia del dolore, es. disassuefazione)	Non Allegato III bis			Allegato III bis prima 16/06/09	Allegato III bis dopo 16/06/09 (Transitati)	Non Allegato III bis		
Medicinali (esempi)	Morfina, Metadone Temgesic fl e cpr	Metadone, Morfina Temgesic fl e cpr	Deca-durabol, Ropinol, Ritallin	Alcover Sativex Med. orig. vegetale a base di Cannabis (prep. magistrali)	Luminale, Gardendale Soliphen (uso vet.)	Co-Efferalgan, Tachidol, Depaligos 5/10, Oxycontin 5/10	MS Contin, Duragesic, Oramorph, Depaligos 20, Oxycotin 20-40-80, Jurnista, Transitec, Palexia	Vallium fl En fl	Tavor, Lexotan, Vallium os, Paracodina, Rivotril	
Tipo di ricetta richiesta	RM/R SSN	RM/R	RM/R	RNR su carta int. (bianca)/ RNRL (Sativex, Alcover) / *Med. orig. veg. Cannabis per pazienti in ER scheda inf. piatt. Sole/ SSN (Ter. dolore)	RNR su carta intestata (bianca) SSN	RM/R SSN RNR su carta intestata (bianca)	RM/R SSN RNR su carta intestata (bianca)	RNR su carta intestata (bianca)	RR SSN	
Validità della ricetta (escluso giorno di emissione)	30	30	30	30	30	30	30	30	30	
Numero di confezioni dispensabili	RM/R: Fino a 2 farmaci (o 2 dosaggi dello stesso farmaco) per ricetta; fino a 30 gg di terapia. Ric. SSN 2 conf./3 conf. con es. pat. metadone anch cod. pat./fino a 30 gg e 2 dosaggi per ricetta con cod. TD101	Un solo farmaco per ricetta fino a 30 gg di terapia, se disp. SSN max 2 conf./3 conf. con es. pat. metadone anch cod. pat./fino a 30 gg e 2 dosaggi per ricetta	Un solo farmaco per ricetta fino a 30 gg di terapia	Ric. su carta int. (bianca a pagamento); quantità prescritta Med. orig. veg. Cannabis Ric. su carta int. (bianca a pagamento); quant. presc. *Per Ass. ER: scheda inf. piatt. Sole e conc. SSN seconda Disp. Reg. - 30 gg terapia	Ric. SSN 2 conf./fino a 6 (con es. pat.) Ric. Su carta int. (bianca) a pagamento; quantità prescritta	Ric. SSN 6 conf. con cod. pat./fino a 30 gg di terapia con cod. TD101. Ric. su carta int. (bianca) a pagamento; quantità prescritta	Ric. SSN 6 conf. cod. pat./fino a 30 gg di terapia con cod. TD101. Ric. su carta int. (bianca) a pagamento; quantità prescritta	Ric. Su carta int. (bianca) a pagamento; quantità prescritta	Ric. SSN 2 conf./fino a 6 (con es. pat.); Ric. su carta int. (bianca) a pagamento; quantità prescritta, se prescritta 1 conf.: fino a 3 conf. in 30 gg	
Registro Entrata/Uscita	SI	SI	SI	SI	SI	NO	NO	NO	NO	
Ripetibilità	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI	
Annotazione Nome Cognome e documento acquirente	SI	SI	SI	NO	NO	NO	Solo su ricetta bianca; annotazione Nome, Cognome e documento di riconoscimento	NO	NO	
Formalismi richiesti	Per il Medico: Nome e cognome del paziente, Dose prescritta, modo e tempi di somministrazione, Indirizzo e num. tel. professionali del Medico Per il Farmacista: annotazione dati dell'acquirente			Nome e cognome o codice fiscale del paziente Med. orig. veg. Cannabis (prep. mag.): Presc. Off. label - Legge 94/98 (Di Bella) - cod. num./alfanumerico (no nome e cognome)	Nome e cognome o codice fiscale del paziente	Nome e cognome o codice fiscale del paziente			Nessuno	
Conservazione ricette	In originale / copia se ric. SSN, per 2 anni dalla chiusura del registro E/U	In originale per 2 anni dalla chiusura del registro E/U	In originale per 2 anni dalla chiusura del registro E/U	Med. orig. veg. Cannabis: Ric. su carta int. (bianca) in orig. per 2 anni da chius. Reg. *Per Ass. ER: sch. inf. Sole, in originale / copia se conc. SSN, per 2 anni da chius. reg.	In orig. / copia se ric. SSN, per 2 anni dalla chiusura del registro E/U	Ric. Su carta intestata (bianca) a pagamento: 6 mesi dalla data di spedizione	Ric. Su carta intestata (bianca) a pagamento: 2 anni dalla data di spedizione	Ric. Su carta intestata (bianca) a pagamento: 6 mesi dalla data di spedizione	Nessuna	

*Delibera Regione Emilia Romagna (DGR N.1250/2016)
Legenda: RM/R – Ricetta ministeriale a ricalco; RNRL – Ricetta non ripetibile limitativa; RNR – Ricetta non ripetibile; RR-Ricetta ripetibile; SSN-Ricetta Servizio Sanitario Nazionale

Grazie alla collaborazione del nostro Consiglio Direttivo e dell'Ordine di Bologna alleghiamo un prospetto riepilogativo utile per la dispensazione dei medicinali stupefacenti.

Segnaliamo che questo riepilogo deve servire per una visione generale della materia ma per i singoli casi specifici consigliamo di continuare a consultare la normativa vigente.

Potrai trovare la tabella anche sul nostro sito Farmacie/Tabella riepilogo dispensazione medicinali stupefacenti oppure [clicca qui](#)

PAGAMENTO QUOTA ORDINE ANNO 2020

L'Assemblea degli iscritti in data 26/11/2019 ha approvato la quota di iscrizione all'Ordine per l'anno 2020, che come gli anni precedenti sarà pari a 150€ comprensiva della quota che verseremo alla Fofi di 41,80€ e dell'attivazione della casella PEC. Per il pagamento utilizzeremo come l'anno passato l'avviso di pagamento "pagoPa". Vi daremo a breve la scadenza e le istruzioni per il pagamento.

SEGNALAZIONE CAMBIO PASSWORD PEC ASSEGNATA

DALL'ORDINE

La Federazione ci informa in data odierna che ha ricevuto diverse segnalazioni sull'invio di messaggi da indirizzi con estensione @pec.fofi.it, contenenti richieste di effettuare dei pagamenti tramite un link.

La Fofi precisa che si tratta di un virus, finalizzato all'estorsione illecita di somme di denaro, che potrebbe aver attaccato la pec di farmacisti o Ordini provinciali con la suddetta estensione.

Vi consigliamo, pertanto di modificare la password dei vostri indirizzi pec, accedendo al nostro sito www.ordinefarmacisti.re.it sezione Farmacista, PecFofi, Reset Password oppure cliccando sul seguente link: https://gestionemail.pec.it/reset_password/index

[Clicca qui](#) per scaricare la circolare Fofi

INVIO MODULO PER AUTOCERTIFICARE I CREDITI DA AUTOFORMAZIONE

L'attività di autoformazione consiste nella lettura di riviste scientifiche di capitoli di libri e di monografie non accreditati come eventi formativi ECM. A tal proposito il Comitato Centrale Fofi ha deliberato di ritenere rientranti in tale tipologia di formazione individuale le seguenti attività specifiche della professione del farmacista:

- Partecipazione alle Assemblee degli iscritti nelle quali si trattino temi di aggiornamento professionale e per le quali in Consiglio dell'Ordine ritenga che si possano dare crediti ECM
- La partecipazione a corsi/incontri/eventi/attività di aggiornamento professionale di vario tipo organizzati o promossi per esempio dalla Federazione o dagli Ordini professionali.
- Partecipazione ad eventi di volontariato svolti dai farmacisti italiani e in particolare quelli realizzati dal Banco Farmaceutico o dall'Associazione Nazionale Farmacisti Volontari per la Protezione Civile
- La partecipazione agli organismi locali di vigilanza sulle farmacie
- La lettura della pubblicazioni ufficiali della Federazione – il Farmacista (rivista cartacea) o la relativa versione digitale www.IlFarmacistaOnline.it (che consentirà di acquisire un massimo di n.1 credito ECM al mese), o la lettura del giornalino dell'Ordine dei Farmacisti Ordine-RE News (che consentirà di acquisire 0,25 crediti ogni pubblicazione letta).

A tal proposito, Vi ricordiamo che, se avete svolto attività di autoformazione nell'anno 2019, dovete inviarci l'autocertificazione che potrete trovare [cliccando qui](#) oppure andando sul nostro sito www.ordinefarmacisti.re.it sezione Farmacista / Ecm / Autocertificazioni crediti ECM / Autoformazione.

Ricordiamo che è possibile ottenere crediti per autoformazione al massimo per il 20% del credito formativo individuale quindi ogni singolo professionista avrà un limite diverso dal collega. L'obbligo formativo individuale si calcola in questo modo: **OBBLIGO FORMATIVO STANDARD** (150 crediti per tutti) – **ESONERI ED ESENZIONI** – **DOSSIER FORMATIVO INDIVIDUALE O DOSSIER FORMATIVO DI GRUPPO** (la federazione attiva il dossier formativo di gruppo a tutti i farmacisti e consente a tutti di dedurre 30 crediti) – **RIDUZIONI** (bonus derivanti dai crediti svolti anni precedente) = **OBBLIGO FORMATIVO INDIVIDUALE**

CORSI ECM – TRIENNIO FORMATIVO 2020/2022 E DELIBERE PER RECUPERO CREDITI ANNI PRECEDENTI, SPERIMENTAZIONI CLINICHE E CANNABIS TERAPEUTICA

Si informa che la Commissione nazionale per la formazione continua (CNFC), nel corso della riunione del 18 dicembre u.s., ha adottato tre distinte delibere, pubblicate sul sito dell'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali – AGENAS, concernenti, rispettivamente, i crediti per il triennio formativo 2020-2022, le sperimentazioni cliniche di cui al D.Lgs. 52/2019 e la Cannabis terapeutica.

Si fornisce, di seguito, l'illustrazione dei suddetti provvedimenti.

Delibera crediti triennio formativo 2020-2022 (all. 1)

La Commissione, su istanza della Federazione alla luce di alcune criticità emerse nel sistema ECM, ha deliberato di prorogare al 31 dicembre 2020 il termine per l'acquisizione dei crediti formativi relativi al triennio 2017-2019 **per eventi con “data fine evento” al 31 dicembre 2020**. Per coloro che si avvalgono della presente disposizione non si applicano le riduzioni previste dal Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario par. 1.1., punti 1 e 2 (riduzione di 30 crediti ai professionisti sanitari che nel precedente triennio hanno maturato un numero di crediti compreso tra 121 e 150 e riduzione di 15 crediti, ai professionisti sanitari che nel precedente triennio hanno maturato un numero di crediti compreso tra 80 e 120).

L'obbligo formativo **per il triennio 2020-2022 è pari a 150 crediti formativi**, fatte salve le decisioni della Commissione nazionale in materia di esoneri, esenzioni ed eventuali altre riduzioni e ferma restando l'applicazione per il triennio formativo 2020-2022 di quanto già disciplinato per il triennio 2017-2019.

Si segnala, inoltre, che nel comunicato del 23 dicembre u.s. (all. 2), pubblicato sul sito Agenas, in riferimento a quanto previsto dal Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario, par.3.7, è specificato che lo spostamento dei crediti relativo **al triennio formativo 2014- 2016, acquisiti entro il 31 dicembre 2019, è consentito fino al 31 dicembre 2020**.

Sperimentazioni cliniche di cui al D.Lgs. 52/2019 (all. 3)

Con la seconda delibera, è stata prevista un'integrazione del paragrafo 3.2.2 del Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario.

In particolare, è stato stabilito che *“Qualora l'aggiornamento periodico del personale, operante presso le strutture sanitarie e socio-sanitarie impegnato nella sperimentazione clinica dei medicinali, sia realizzato tramite percorsi assistenziali multidisciplinari, nei quali sia data rilevanza anche alla medicina di genere e all'età pediatrica, e multi professionali nonché tramite percorsi formativi di partecipazione diretta a programmi di ricerca clinica multicentrici (ai sensi dell'art. 16-bis, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 52/2019), vengono riconosciuti rispettivamente 4 crediti ECM per sperimentazioni fino a 6 mesi; 8 crediti ECM per sperimentazioni di durata superiore a 6 mesi e fino a 12 mesi; 16 crediti ECM per sperimentazioni oltre i dodici mesi.”*

Cannabis terapeutica (all. 4)

Infine, con la terza delibera la CNFC ha previsto che gli eventi in materia di utilizzo della cannabis terapeutica nelle pratiche di gestione del dolore rientrino nell'ambito delle tematiche di interesse nazionale e siano inserite nell'obiettivo formativo n. 21 *“Trattamento del dolore acuto e cronico. Palliazione”*, con il riconoscimento di un bonus pari a 0,3 crediti ECM per ora.

Tale tematica sarà attiva solo per il triennio formativo 2020-2022 ed è stato dato mandato all'Osservatorio nazionale per la qualità della formazione continua in sanità di prevedere, per il medesimo triennio, maggiori controlli su eventi organizzati nell'ambito della suddetta tematica. In particolare, tali controlli dovranno verificare che i docenti siano professionisti sanitari con una comprovata esperienza in materia e che le eventuali sponsorizzazioni siano riconducibili ad imprese commerciali operanti in ambito sanitario nel campo delle “cure palliative.”

[Clicca qui](#) per scaricare la circolare completa.

SPERIMENTAZIONE DEI NUOVI SERVIZI NELLA FARMACIA DI COMUNITA': FORMAZIONE

Le "Linee di indirizzo per la sperimentazione dei nuovi servizi nella Farmacia di Comunità" hanno disciplinato, tra l'altro, le modalità di erogazione delle prestazioni professionali al fine di uniformare le procedure operative a livello nazionale e rendere misurabili gli esiti clinici ed economici che verranno valutati a seguito del monitoraggio effettuato dai competenti organi di controllo, sulla base di uno specifico set di indicatori.

La qualità dei nuovi servizi erogati e il loro positivo impatto sul piano sanitario, sociale ed economico, dipendono anche dallo sviluppo di competenze trasversali che il Farmacista dovrà acquisire attraverso una solida formazione professionale.

Come si ricorderà, l'Accordo siglato in sede di Conferenza Stato-Regioni ha affidato alle Regioni e agli Ordini professionali il compito della formazione, secondo le modalità stabilite in ambito regionale, sulle tematiche relative ai servizi in particolare sui temi dell'aderenza, della fragilità dei pazienti cronici e della loro presa in carico, nonché della farmacovigilanza.

Considerato che la sperimentazione è il primo atto del riconoscimento dei nuovi ruoli professionali del Farmacista e della funzione della Farmacia italiana in un modello di governance sanitaria adeguato alla sfida dei tempi, la Federazione degli Ordini e la Fondazione Cannavò hanno ritenuto utile definire un progetto formativo, la cui predisposizione è stata ideata e coordinata dal Sen. Dr. Luigi D'Ambrosio Lettieri e che sarà messo gratuitamente a disposizione di tutti i farmacisti iscritti all'albo, articolato come di seguito indicato:

- **evento nazionale**, in modalità residenziale (RES) erogato anche attraverso formazione a distanza (FAD) sincrona, assistita da tutoraggio (due ore); l'evento ha la finalità di promuovere la conoscenza della sperimentazione, illustrarne gli obiettivi, la tipologia dei servizi, le modalità di esecuzione e lo sviluppo di sinergie interprofessionali;
- **formazione base**, è il percorso indispensabile per l'acquisizione delle competenze necessarie allo svolgimento della sperimentazione; consiste in dieci video da 90 minuti ciascuno, erogati con modalità FAD E-LEARNING asincrona con tutoraggio, integrati dai tempi per l'approfondimento e per le esercitazioni pratiche;
- **formazione avanzata**, consiste in 10 corsi di 3 ore ciascuno, integrati dai tempi per l'approfondimento e per le esercitazioni pratiche, erogati in modalità FAD con strumenti informatici/cartacei, mediante fruizione individuale di materiali durevoli; la formazione avanzata è facoltativa e destinata ai Farmacisti interessati al conseguimento di un patrimonio di competenze più esteso e approfondito.

[Clicca qui](#) per scaricare la circolare Fofi completa

AIFA – NOTA INFORMATIVA SU METOTREXATO USATO PER IL TRATTAMENTO DI MALATTIE INFIAMMATORIE

AIFA ha trasmesso una nota informativa concernente il metotrexato, medicinale autorizzato nell'Unione Europea per due diverse tipologie di indicazioni, ciascuna delle quali con un diverso calendario di dosaggio:

- per il trattamento del cancro, in cui la frequenza dipende dal regime terapeutico e può richiedere la somministrazione giornaliera di metotrexato;
- per il trattamento di malattie infiammatorie, incluse l'artrite reumatoide, la psoriasi e la malattia di Crohn, che richiedono l'impiego del metotrexato una volta alla settimana.

Per evitare errori di dosaggio potenzialmente fatali quando si usa metotrexato per il trattamento di malattie infiammatorie si evidenziano alcune raccomandazioni elencate nella circolare che potrete scaricare [cliccando qui](#)

TRASMISSIONE DATI SOSTANZE DOPANTI AL MINISTERO DELLA SALUTE – SCADENZA TERMINE

Si fa seguito alla circolare federale n. 11326 del 16.1.2019, per rammentare che il 31 gennaio 2020 scade il termine per la trasmissione al Ministero della Salute dei dati riferiti all'anno 2019 relativi alle quantità utilizzate e vendute di ogni singolo principio attivo vietato per doping.

Come precisato dal Ministero della Salute nel comunicato del 30 dicembre u.s., la trasmissione deve avvenire esclusivamente da una casella PEC (Posta Elettronica Certificata) alla casella PEC del Ministero della salute ril.doping@postacert.sanita.it. I questionari trasmessi da caselle non PEC non saranno presi in considerazione.

Sul sito del Ministero, tramite il seguente link

http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=3985:

sono reperibili:

- il modulo on line con le relative istruzioni per la compilazione;
- l'elenco contenente i principi attivi inseriti nelle classi di sostanze vietate per doping.

Il Dicastero ha, altresì, specificato che, ai sensi dell'ultimo decreto di revisione della lista delle sostanze proibite per doping, DM 11 giugno 2019, non sono soggetti a trasmissione i dati relativi alle quantità di:

- mannitolo utilizzate per via diversa da quella endovenosa;
- inibitori dell'anidasi carbonica per uso oftalmico (ad es. dorzolamide, brinzolamide);
- felipressina per somministrazione locale in anestesia dentale;
- derivati dell'imidazolo per uso topico/oftalmico;
- principi attivi di cui alla classe S9 - Corticosteroidi, utilizzate per le preparazioni per uso topico, comprese quelle per uso cutaneo, oftalmico, auricolare, nasale e orofaringeo.

[Clicca qui](#) per scaricare la circolare completa

MASTER ALTEMS IN “ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLE AZIENDE E DEI SERVIZI SANITARI”, “COMPETENZE E SERVIZI GIURIDICI IN SANITÀ”, “PHARMACY MANAGEMENT – ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA FARMACIA” ANNO ACCADEMICO 2019/2020

Per opportuna conoscenza e a fini di divulgazione, si informa che il Comitato Centrale della Federazione, nell'ambito delle iniziative a sostegno della formazione professionale, ha deciso di mettere a disposizione dei farmacisti iscritti all'albo alcune borse di studio per Master organizzati dall'Alta Scuola di Economia e Management dei Sistemi Sanitari (ALTEMS).

Come è noto, la Scuola ALTEMS è una istituzione di alta formazione dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, specializzata nella progettazione e realizzazione di programmi di formazione economico-manageriale post-laurea per l'aggiornamento e il perfezionamento professionale di tutti coloro che operano nell'ambito del settore sanitario. Si forniscono di seguito informazioni più dettagliate relativamente ai suddetti Master.

Master in Organizzazione e Gestione delle Aziende e dei Servizi Sanitari,

Il Master fornisce ai partecipanti una preparazione professionale che consente di ricoprire con successo ruoli dirigenziali nell'ambito delle aziende sanitarie pubbliche e private, negli enti pubblici e privati interessati alle attività di programmazione e ricerca in campo sanitario e in tutte le aziende industriali nell'indotto. In particolare, il Master consente di acquisire le competenze professionali necessarie per gestire i processi organizzativi e strategici del settore sanitario.

Sono previste **tre borse di studio** finanziate dalla Federazione da attribuire a farmacisti iscritti all'albo per la copertura dei costi di iscrizione.

Master in Competenze e Servizi Giuridici in Sanità

Il Master ha lo scopo di fornire a coloro che aspirano a svolgere un ruolo manageriale e dirigenziale o intendono affrontare e consolidare un percorso professionale e di carriera nelle istituzioni pubbliche e private operanti nel settore sanitario, farmaceutico, socio-assistenziale, gli strumenti cognitivi ed operativi indispensabili per l'aggiornamento continuo delle proprie competenze.

Sono previste **tre borse di studio** finanziate dalla Federazione da attribuire a farmacisti iscritti all'albo per la copertura dei costi di iscrizione.

Master in “Pharmacy Management – Organizzazione e Gestione della Farmacia”

Il Master fornisce gli strumenti e le competenze necessari al governo delle problematiche economiche e organizzative delle farmacie e delle altre organizzazioni preposte alla preparazione e distribuzione di prodotti farmaceutici e parafarmaceutici.

Sono previste **quattro borse di studio** finanziate dalla Federazione da attribuire a farmacisti iscritti all'albo per la copertura dei costi di iscrizione.

I candidati dovranno presentare, **entro il 20 gennaio 2020**, la domanda di ammissione al Master, secondo le modalità riportate sul sito: <http://altems.unicatt.it/>.

Eventuali informazioni relative ai Master potranno essere richieste ai seguenti contatti:

Alta Scuola di Economia e Management dei Sistemi Sanitari Università Cattolica del Sacro Cuore Tel: 06.30155863 - Fax: 06.30155779

<http://altems.unicatt.it/>

valentina.iacopino@unicatt.it Tel. 06.30158718

Ufficio Master e corsi specializzanti

Tel. 06.30154897 - Fax 06.30155846

segreteria.corsiperfezionamento-rm@unicatt.it

[Clicca qui](#) per scaricare la circolare

NORMATIVA SUI COSMETICI – QUADRO SANZIONATORIO

In merito al quesito posto alla FOI dal Consiglio dell'Ordine in merito al quadro sanzionatorio previsto dall'art.3 del Dlgs 204/2015 che reca sanzioni per il farmacista come per il produttore, che commerciano cosmetici che possono essere dannosi per la salute umana ma anche per l'ipotesi di semplice detenzione per il commercio a chi violi la normativa europea di riferimento prevedendo "la reclusione da uno a cinque anni o con la multa non inferiore a mille euro; se il fatto è commesso per colpa, le pene di cui al presente articolo sono ridotte da un terzo a un sesto" riportiamo la risposta della Federazione:

Con riferimento alla nota di codesto Ordine del 26 novembre u.s., relativa all'oggetto, si rappresenta quanto segue. Le sanzioni applicabili in caso di violazioni alla vigente normativa in materia di cosmetici vanno individuate, anche per le specifiche ipotesi prese in considerazione nel quesito, nell'ambito dell'articolato quadro sanzionatorio previsto dal D.Lgs. 204/2015.

In relazione al suddetto quadro sanzionatorio contenuto nel D.Lgs. 204/2015, occorre anzitutto premettere che, come espressamente disposto dall'art. 17 del medesimo D.Lgs. (cfr circolare federale n. 9680 del 21.1.2016), le sanzioni ivi contemplate non sono applicabili nei confronti del soggetto che pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo prodotti cosmetici in confezioni originali, qualora la mancata rispondenza alle prescrizioni della legge stessa riguardi i requisiti intrinseci o la composizione dei prodotti o le condizioni interne dei recipienti e sempre che il commerciante non sia a conoscenza della violazione e la confezione non presenti segni di alterazione". Pertanto, le sanzioni in questione non riguardano quelle farmacie che si limitano a porre in vendita prodotti cosmetici fabbricati e confezionati da un altro soggetto, in confezioni originali e integre, purché non siano a conoscenza di eventuali violazioni della normativa in materia di cosmetici.

Va peraltro tenuto presente che, nei confronti delle farmacie che producono cosmetici ovvero commercializzano tali prodotti, sebbene realizzati da altri soggetti, apponendovi il proprio nome o marchio, devono ritenersi applicabili sia le sanzioni comminate nei confronti del fabbricante, sia quelle comminate nei confronti del distributore. In proposito, infatti, si rammenta che, ai sensi del regolamento 1223/2009, il soggetto tenuto ad assicurare il rispetto delle disposizioni in materia di cosmetici è la persona (fisica o giuridica) designata quale responsabile del prodotto cosmetico. In generale, si tratta del fabbricante ma, in alcuni casi, può identificarsi nel distributore. In particolare il distributore è la persona responsabile quando immette un prodotto cosmetico sul mercato con il suo nome o con il suo marchio o modifica un prodotto già immesso sul mercato in modo tale che possa essere compromessa la conformità con i requisiti applicabili.

Premesso quanto sopra e fermo restando che il farmacista è tenuto ad effettuare una piena e costante verifica dei prodotti cosmetici posti in vendita, come della loro corretta conservazione, si evidenzia che chiunque produce, detiene per il commercio o pone in commercio cosmetici possono essere dannosi per la salute umana (come nel caso dei cosmetici scaduti o quelli sulle cui confezioni sono omesse o riportate erroneamente l'indicazione del PAO o della data di scadenza) è punito con la reclusione da uno a cinque

anni e con la multa non inferiore ad euro 1.000. Se il fatto è commesso per colpa, tali pene sono ridotte da un terzo a un sesto. La sanzione, prevista dall'art. 3 del D.Lgs. 204/2015, riguarda sia il produttore che il distributore, nel senso sopra chiarito.

Si segnala, peraltro, che, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 204/2015, la persona responsabile che, essendo venuta a conoscenza di uno o più fatti specifici dai quali si desume che un prodotto che essa ha immesso sul mercato non è conforme al regolamento, non adotta immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conforme tale prodotto, ritirarlo o richiamarlo o non informa immediatamente le competenti autorità nazionali del rischio che il prodotto presenta, è punita con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 25.000

Si evidenzia, inoltre, che, ai sensi dell'art. 5 del medesimo D.Lgs. 204/2015, la mancata verifica da parte del distributore - prima di rendere un prodotto cosmetico disponibile sul mercato delle informazioni riportate in etichetta, del rispetto dei requisiti linguistici e della scadenza termine di durata minima, è punita con l'ammenda da euro 3.000 ad euro 30.000.

Infine, in base all'art. 13 del D.Lgs. 204/2015, la persona responsabile che immette sul mercato un prodotto cosmetico con etichettatura non conforme a quanto previsto dagli artt. 19 e 20 del regolamento (anche in termini di durata minima e PAO) è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 ad euro 4.000.

BANDI E CONCORSI

- Estratto dell'avviso pubblico di selezione tramite procedura comparativa per il conferimento di un incarico libero professionale da svolgere presso l'Agenzia Sanitaria e Sociale della Regione Emilia-Romagna con sede a Bologna, nell'ambito delle attività progettuali correlate al "Programma per la ricerca e l'innovazione per l'Emilia-Romagna (PRI E-R II)"
[clicca qui](#) per scaricare il bando completo
- Avviso pubblico, per soli titoli, per l'eventuale costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato nel profilo professionale di Dirigente Farmacista - disciplina di Farmacia ospedaliera presso il Dipartimento Rizzoli Sicilia di Bagheria (PA) dell'Istituto Ortopedico Rizzoli
[Clicca qui](#) per scaricare il bando completo
- Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di Dirigente Farmacista di Farmacia Ospedaliera
[Clicca qui](#) per scaricare il bando completo
- Istituzione di n. 3 borse di studio finalizzate all'attività di studio e ricerca nell'ambito dei seguenti progetti di farmacovigilanza regionale: Progetto multicentrico di farmacovigilanza attiva in oncoematologia (POEM2); Interventi strutturati di formazione ed informazione finalizzati al monitoraggio del profilo rischio-beneficio dei farmaci biologici utilizzati in ambito reumatologico, dermatologico e gastroenterologico (REDEGA); Forme farmaceutiche orali alterate: formazione/informazione agli operatori sanitari e valutazione di potenziali interazioni con altri farmaci e/o alimenti nella popolazione anziana/istituzionalizzata della regione Emilia-Romagna (SOFARE)
[Clicca qui](#) per scaricare il bando completo
- Estratto dell'avviso pubblico di selezione tramite procedura comparativa per l'assegnazione di Borsa di Studio per attività di studio e ricerca nel profilo di JUNIOR DATA MANAGER da integrare presso l'Ufficio Qualità dell'AUSL – IRCCS di Reggio Emilia per lo svolgimento del progetto "Implementazione di percorsi diagnostici terapeutici assistenziali (PDTA) e sviluppo di strumenti per l'integrazione dei sistemi informativi funzionali alla raccolta dei dati nei pdta e nel Registro tumore del pancreas"
[Clicca qui](#) per scaricare il bando completo

QUESITO RITIRO RANITIDINA

A seguito al provvedimento AIFA riguardante il ritiro dei lotti di MITOMICINA, ABESART, ULCEX, RANITIDINA, RANIDIL, RANIBEN, ZANTAC abbiamo posto un quesito alla FOPI per sapere se fosse ancora possibile dispensare lo

ZANTADINE, farmaco veterinario, disponibile sottoforma di soluzione liquida da somministrare per via orale o in fiale iniettabili, essendo lo stesso non presente nella lista AIFA dei farmaci ritirati.

In risposta la Fofi ci ha segnalato che non risultano provvedimenti di ritiro/divieto di utilizzo del medicinale veterinario ZANTADINE.

[Clicca qui](#) per scaricare il quesito e la risposta della Federazione.

RIEPILOGO ADEMPIMENTI PROFESSIONALI E SCADENZE DI FINE ANNO

Si fornisce di seguito un breve riepilogo degli adempimenti professionali e delle scadenze di fine anno:

ADEMPIMENTI PER I PROFESSIONISTI

Registro di entrata ed uscita e distruzione stupefacenti (artt. 60, 62 e 68 D.P.R. n. 309/1990)

Il registro di entrata ed uscita stupefacenti deve essere chiuso il 31 dicembre di ogni anno. La chiusura si compie mediante scritturazione riassuntiva di tutti i dati comprovanti i totali delle qualità e quantità dei prodotti avuti in carico e delle quantità e qualità dei prodotti impiegati o commercializzati durante l'anno, con l'indicazione di ogni eventuale differenza o residuo.

L'art. 68 del D.P.R. 309/1990 stabilisce, inoltre, che chiunque non ottemperi alle norme sulla tenuta dei registri di entrata e uscita è punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da 1.549,37 € a 25.822,84, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

Come si ricorderà, con la modifica introdotta dalla L. 38/2010, qualora le irregolarità riscontrate siano relative a violazioni della normativa regolamentare sulla tenuta dei registri di cui al comma 1, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 1.500.

Pertanto, nel caso in cui si verifichino incongruenze tra le movimentazioni inserite nel registro e le giacenze di magazzino, sarà necessario denunciare tempestivamente alle competenti autorità di polizia il furto o lo smarrimento dei medicinali, in modo da poter regolarizzare la situazione, annotando sul registro la denuncia.

Da un punto di vista operativo, si consiglia di sostituire annualmente il registro dopo la chiusura e, a tal proposito, si rammenta che la L. 38/2010 ha modificato l'art. 60 del D.P.R. 309/1990, introducendo la durata di due anni per l'obbligo di conservazione del registro.

In proposito, si evidenzia che, a seguito dell'entrata in vigore del decreto del Ministero della Salute 9 novembre 2015, in materia di produzione nazionale di sostanze e preparazioni di origine vegetale a base di cannabis (cfr circolari federali n. 9623 del 14.12.2015; 9674 del 18.1.2016, n. 10242 del 16.12.2016; n. 10336 del 27.2.2017, n. 10749 del 18.12.2017; n. 11234 del 23.11.2018), sul registro di entrata e uscita deve ora essere registrata anche la movimentazione relativa alle sostanze attive di origine vegetale a base di cannabis.

Con riguardo alla distruzione di medicinali stupefacenti, si ritiene opportuno specificare quanto segue.

Con nota del 24.5.2011, il Ministero della Salute ha fornito alcuni chiarimenti sulla distruzione delle sostanze e composizioni medicinali stupefacenti scadute o deteriorate non utilizzabili farmacologicamente.

In particolare, il Ministero, nel riepilogare la procedura prevista per le farmacie, ha precisato quanto segue.

- I medicinali stupefacenti scaduti o deteriorati non utilizzabili farmacologicamente, soggetti ad obbligo di registrazione (tabella II, sezioni A, B e C), devono essere oggetto di una constatazione da parte della ASL con redazione del relativo verbale.

I prodotti da distruggere, sigillati in un contenitore con contrassegni d'ufficio, sono affidati al farmacista, su indicazione del quale viene concordato se incaricare della termodistruzione la ASL o un'azienda autorizzata allo smaltimento:

Termodistruzione effettuata dalla ASL

La ASL concorda la data della distruzione con le Forze di Polizia ed eventualmente con l'azienda autorizzata allo smaltimento. Al ritiro dei medicinali, il farmacista può scaricare i medicinali dal registro. Delle operazioni di distruzione le Forze di Polizia redigono apposito verbale.

Termodistruzione effettuata da una azienda autorizzata allo smaltimento

L'azienda autorizzata allo smaltimento concorda con le Forze di polizia la data della distruzione. All'atto del ritiro dei medicinali, l'azienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti consegna al farmacista il relativo documento di presa in carico, con cui il farmacista scarica il registro. Delle operazioni di distruzione le Forze di Polizia redigono apposito verbale i cui estremi sono annotati dal farmacista quale giustificativo finale dell'uscita delle composizioni medicinali dal registro degli stupefacenti; una copia del verbale viene inviata dalla farmacia alla ASL.

- I medicinali stupefacenti scaduti o deteriorati, non utilizzabili farmacologicamente, non soggetti ad obbligo di registrazione (tabella II, sezioni D ed E), possono essere avviati dal farmacista a termodistruzione e trattati come gli altri rifiuti sanitari.

Con riguardo allo smaltimento del residuo di estrazione delle infiorescenze di cannabis, si evidenzia che, secondo la procedura indicata dal Ministero della Salute, la sostanza attiva vegetale (non soggetta ad obbligo di registrazione), dopo l'estrazione, deve essere accantonata e smaltita come i medicinali inutilizzabili. E' inoltre opportuno che il farmacista provveda a degradare opportunamente l'eventuale THC ancora presente nel residuo prima di avviarlo allo smaltimento. Per tale degradazione non risultano metodiche validate.

* * *

Trasmissione all'AIFA dei dati relativi ai principi attivi vietati per doping

Con Decreto 16 aprile 2018 è stata approvata la nuova lista delle sostanze e pratiche mediche il cui impiego è considerato doping (cfr circolare federale n. 11012 del 20.06.2018).

In proposito, si rammenta che, in base a quanto previsto dal DM 24.10.2006, come modificato dal DM 28 febbraio 2019 (cfr circolare federale n. 11549 del 29.5.2019), i farmacisti sono tenuti a trasmettere, esclusivamente in modalità elettronica, **entro il 31 gennaio 2020**, al Ministero della Salute, i dati riferiti all'anno 2019 relativi alle quantità utilizzate e vendute di ogni singolo principio attivo vietato per doping, secondo le modalità indicate sul sito internet del Ministero della Salute all'indirizzo www.salute.gov.it, nella sezione "Antidoping" (ove è possibile scaricare il modulo per la trasmissione dei dati e le relative istruzioni per la compilazione e l'invio).

Non sono soggetti a trasmissione i dati relativi alle quantità di:

mannitolo utilizzate per via diversa da quella endovenosa;

principi attivi di cui alla classe S9 (Corticosteroidi) utilizzate per le preparazioni per uso topico, ivi comprese quelle per uso cutaneo, oftalmico, auricolare, nasale ed orofaringeo.

In proposito si rammenta che, a seguito dell'eliminazione, nella nuova Lista delle sostanze e pratiche mediche il cui impiego è considerato doping - approvata con decreto 16 aprile 2018 - delle voci Alcool etilico (etanolo) e Glicerolo (cfr circolare federale n. 11012 del 20.6.2018), tali principi, già non soggetti a trasmissione ai sensi del citato DM 24.10.2006, non sono più compresi tra quelli dopanti.

Il farmacista è tenuto a conservare, in originale o in copia, le ricette o i fogli di lavorazione che giustificano l'allestimento di tutti i preparati contenenti sostanze vietate per doping soggetti a trasmissione dei dati, per sei mesi a decorrere dal 31 gennaio dell'anno in cui viene effettuata la trasmissione.

* * *

Fatturazione elettronica e sistema tessera sanitaria

Lo scorso 17 dicembre il Senato ha approvato definitivamente il ddl n. 1638, collegato alla manovra finanziaria, di conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 124/2019 recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili. Il provvedimento, che a breve sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, introduce alcune novità in materia di fatturazione elettronica e sistema tessera sanitaria.

Per quanto riguarda la fatturazione elettronica, si segnala che l'articolo 15 del decreto estende al periodo d'imposta 2020 l'esonero dall'obbligo di fatturazione elettronica, già previsto dalla normativa vigente per il periodo d'imposta 2019, in relazione a prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche.

Si rammenta in proposito, che, come chiarito dall'Agenzia delle Entrate con circolare n. 14 del 17 giugno 2019 (cfr circolare federale n. 11589 del 21.06.2019), i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema TS devono continuare a certificare le prestazioni sanitarie rese nei confronti delle persone fisiche/consumatori finali mediante fatture in formato cartaceo – ovvero in formato elettronico senza utilizzare lo SdI come canale di invio – e a trasmettere i relativi dati al sistema TS secondo le tipologie evidenziate negli allegati ai decreti ministeriali che disciplinano le modalità di trasmissione dei dati al suddetto sistema. Nel caso di fatture miste contenenti sia spese sanitarie sia voci di spesa non sanitarie, occorre distinguere due ipotesi: 1) se non è possibile distinguere la quota di spesa sanitaria da quella non sanitaria, l'intera spesa va trasmessa al Sistema TS con la tipologia "altre spese" (codice AA); 2) se, invece, dal documento di spesa è possibile distinguere la quota di spesa sanitaria da quella non sanitaria, entrambe le spese vanno comunicate distintamente al Sistema TS con le seguenti modalità: - i dati relativi alla spesa sanitaria vanno inviati e classificati secondo le tipologie evidenziate negli allegati ai decreti ministeriali che disciplinano le modalità di trasmissione dei dati al Sistema TS; - i dati relativi alle spese non sanitarie vanno comunicati con il codice AA "altre spese".

Inoltre, l'Agenzia ha precisato che, anche se l'operatore fattura separatamente le spese sanitarie rispetto a quelle non sanitarie, queste ultime devono essere fatturate elettronicamente solo se non contengono alcun elemento da cui sia possibile desumere informazioni relative allo stato di salute del paziente.

Il comma 2 dell'articolo 15 del D.L. 124/2019, invece, interviene in materia di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri.

Come si ricorderà (cfr circolare federale 11530 del 17.05.2019), dal 1° luglio 2019 i soggetti (tra cui le farmacie) con volume d'affari superiore a 400.000 euro hanno l'obbligo di trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati dei corrispettivi giornalieri. A decorrere dal 1° gennaio 2020, il suddetto obbligo riguarderà tutti gli esercizi commerciali presenti sul territorio nazionale, indipendentemente dal volume d'affari.

Con D.L. 124/2019 è stato ora disposto che, a decorrere dal 1° luglio 2020, i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria (tra cui le farmacie) adempiono all'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri esclusivamente mediante la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri al Sistema tessera sanitaria, mediante strumenti tecnologici che garantiscano l'inalterabilità e la sicurezza dei dati, compresi quelli che consentono i pagamenti con carta di debito e di credito.

Al riguardo si rammenta che le modalità di trasmissione telematica delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria da parte delle farmacie, sono state individuate con DM 31 luglio 2015 (cfr circolare federale n. 9490 dell'8.9.2015) e che, con due distinti decreti, DM 2 agosto 2016 e DM 1 settembre 2016, l'obbligo in questione è stato esteso rispettivamente ad ulteriori strutture, tra cui quelle riferite alla vendita al dettaglio dei medicinali veterinari (grossisti autorizzati alla vendita diretta – cfr circolare federale n. 10094 del 9.9.2016) ed alle parafarmacie (cfr circolari federali n. 10108 del 16.9.2016 e 10203 del 17.11.2016).

In particolare, si evidenzia che la trasmissione dei dati deve essere effettuata entro il 31 gennaio dell'anno successivo (ad es. per le spese sanitarie sostenute nell'anno 2019, la trasmissione telematica dei relativi dati deve essere effettuata entro il 31/1/2020), come indicato dal DM 31/7/2015.

* * *

Prodotti cosmetici da risciacquo che non contengono microplastiche

Come previsto dalla legge n. 205/2017 (comma 546 - cfr circolare federale n. 10791), a decorrere dal 1° gennaio 2020, è vietato mettere in commercio prodotti cosmetici da risciacquo ad azione esfoliante o detergente contenenti microplastiche.

La violazione del suddetto divieto è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.500 euro a 25.000 euro, aumentata fino al quadruplo del massimo se la violazione riguarda quantità ingenti di prodotti cosmetici oppure un valore della merce superiore al 20 per cento del fatturato del trasgressore.

[Clicca qui](#) per scaricare la circolare Fofi completa

COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE DI ASSUNZIONE E DISMISSIONE COLLABORATORE, NOMINA E SOSTITUZIONE DIREZIONE

L'articolo 12 del DPR 1275/71 prevede che il Titolare della Farmacia debba comunicare alla Az.USL la data di assunzione e di cessazione dal servizio del personale laureato di cui inizia a valersi o ha cessato di valersi la Farmacia e l'eventuale sostituzione di Titolare e Direttore di società. Tali comunicazioni devono avvenire contestualmente all'inizio o alla cessazione del servizio o in caso di sostituzione di direzione e la mancata comunicazione comporta una sanzione amministrativa (Art.358 2^ comma TULS) da 3 a 18 milioni/Lire.

Segnaliamo inoltre che di tale invio è utile ed importante **inviarne copia anche all'Ordine Professionale** ai fini della certificazione di servizio del farmacista collaboratore.

Rinviamo la modulistica da utilizzare per tali comunicazioni e Vi segnaliamo che la Farmacia deve provvedere direttamente e non tramite il consulente paghe all'invio al Servizio Farmaceutico dell'Asl, utilizzando l'indirizzo mail PEC: farmaceutico@pec.ausl.re.it e all'Ordine mail: info@ordinefarmacisti.re.it oppure ordinefarmacistire@pec.fofi.it

In accordo con la Dr.ssa Iori Elisa, Dipartimento Farmaceutico referente area Vigilanza, l'Ordine ha predisposto 4 moduli che possano facilitare i Vostri adempimenti, a cui deve essere apposta firma e timbro farmacia. Vi ricordiamo che per quanto riguarda l'invio della comunicazione di sostituzione direzione il Titolare/Direttore della Farmacia può

assentarsi brevemente (anche per un intero giorno e fino a tre giorni consecutivi) per necessità personali, familiari e organizzative, diversamente dal quarto giorno in poi è obbligatoria la notifica **all'Azienda USL e all'Ordine dei Farmacisti di Reggio Emilia**.

Qualora l'assenza per malattia abbia una certa durata temporale, Vi invitiamo ad allegare opportuna documentazione medica che comprovi l'effettivo stato di malattia da parte del Titolare/Direttore.

[Modulo per assunzione farmacista collaboratore](#)

[Modulo per dimissione farmacista collaboratore](#)

[Modulo per sostituzione direzione](#)

[Modulo per nomina direttore](#)

Gli stessi moduli potete trovarli sul nuovo sito dell'Ordine www.ordinefarmacisti.re.it/Farmacia/Moduli per comunicazione Azienda USL e Ordine

ENPAF – INIZIATIVE IN CORSO

Il sistema di assistenza dell'Enpaf prevede accanto alle iniziative "ordinarie" per accedere alle quali è necessario inoltrare domanda per il tramite dell'Ordine dei farmacisti di appartenenza, una serie di ulteriori iniziative "una tantum" per le quali è prevista l'individuazione di uno stanziamento "ad esaurimento" e/o un termine di decadenza per presentare la domanda direttamente a Enpaf. Si ritiene utile riportare di seguito la scheda riepilogativa delle suddette iniziative che sono ancora in corso.

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito internet dell'Enpaf www.enpaf.it nella sezione relativa all'assistenza.

TIPOLOGIA DI PRESTAZIONE EROGATE	SCADENZA INIZIATIVA
CONTRIBUTO PER FARMACISTI ISCRITTI AD UNA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE DEL SETTORE FARMACEUTICO	IN CORSO FINO AD ESAURIMENTO DELLO STANZIAMENTO
INTERVENTI PER FAVORIRE L'OCCUPAZIONE: A FAVORE DI TITOLARI DI FARMACIA E PARA-FARMACIA CHE ASSUMONO FARMACISTI DI ETA' NON SUPERIORE A 30 ANNI O DISOCCUPATI CON ALMENO 50 ANNI DI ETA'	DOMANDE A PARTIRE DA SETTEMBRE 2019 FINO AD ESAURIMENTO DELLO STANZIAMENTO

Come già anticipato nel numero precedente di OrdineRE-News Vi ricordiamo che dal mese di ottobre, per ragioni tecniche, l'invio dei moduli di domanda riguardanti i Servizio Contributi e Prestazioni (riduzioni, pensioni, assistenza e indennità di maternità) dovrà avvenire verso il nuovo indirizzo PEC posta@pec.enpaf.it.

CONVENZIONE WALL STREET ENGLISH – ORDINE FARMACISTI REGGIO EMILIA

Come già anticipato nel settimanale Ordine-RE News N.36, siamo lieti di comunicarVi che l'Ordine dei Farmacisti di Reggio Emilia ha stipulato una convenzione con la scuola di inglese Wall Street English. Qui di seguito potrete scaricare:

- [il coupon da compilare per poter usufruire del mese gratuito da consegnare compilato tassativamente entro il 30/11/2019](#)
- [accordo tra wall street English e l'Ordine dei Farmacisti Reggio Emilia in cui viene evidenziata l'erogazione dei crediti ecm grazie ai corsi della wall street english](#)

Per informazioni chiama il numero 0522/1753182 oppure invia una mail a: reggioemilia@wallstreet.it

CO.GE.A.P.S. – AGGIORNAMENTO DATABASE CREDITI ECM

Il 15 ottobre u.s. si è tenuta l'Assemblea del Co.Ge.A.P.S., all'interno della quale sono emerse alcune rilevanti criticità e problematiche nella gestione dei dati ECM e delle pratiche di inserimento di crediti formativi. In

particolare si evidenzia che l'attività del consorzio, rispetto alla funzione costitutiva di anagrafe della sola formazione accreditata, ha avuto nel tempo uno sviluppo crescente sia per l'acquisizione dei crediti individuali (relativi ad autoformazione, tutoraggi, pubblicazioni scientifiche, sperimentazioni e formazione all'estero) sia per l'imputazione di esoneri ed esenzioni. Ne è conseguito un incremento via via maggiore del numero di richieste dei professionisti sanitari e delle correlate pratiche da evadere spropositate rispetto alle risorse umane ed economiche gestite dal Consorzio. Al fine di risolvere le suddette problematiche in maniera organica e decisiva, si è proceduto con una modifica della convenzione sottoscritta con l'Age.Na.S., all'assegnazione al Consorzio di risorse economiche e strutturali/strumentali. La Fofi, alla luce delle sopra evidenziate criticità e al fine di favorire il soddisfacimento dell'obbligo formativo da parte del maggior numero possibile di farmacisti, ha intenzione di proporre alla Commissione Nazionale per la Formazione Continua in Medicina -CNFC, una proroga del termine (fissato attualmente il 31/12/2019) per lo spostamento dei crediti acquisiti nel triennio in corso (2017/2019) a quello precedente (2014/2016), utilizzando la specifica funzione nell'Area riservata sul sito del Co.Ge.A.P.S. e, conseguentemente, la previsione di un periodo transitorio e di attesa (pari a 6/9 mesi dalla conclusione del triennio formativo) prima di procedere alle verifiche sulle posizioni ECM dei singoli professionisti sanitari, per consentire la completa trasmissione e ricezione della Formazione FAD, dei crediti ECM di tutte le Regioni e la completa registrazione sul portale del Co.Ge.A.P.S. di tutti i dati (inclusi quelli relativi alla formazione individuale, agli esoneri e alle sanzioni trasmesse dai professionisti). **Consigliamo pertanto a tutti gli iscritti, dato il rallentamento nell'aggiornamento dei dati sui crediti ECM presenti nel portale informatico, di verificare nuovamente le posizioni personali nell'arco dei prossimi mesi.**

[Clicca qui](#) per scaricare la circolare completa.

DISTRIBUTORI AUTOMATICI NELLE FARMACIE

Il Consiglio dell'Ordine dei Farmacisti ha predisposto un riepilogo informativo sui "DISTRIBUTORI AUTOMATICI IN FARMACIA" al fine di rispondere ai quesiti posti da alcune Farmacie sulle corrette modalità di utilizzo dei distributori automatici che possono essere installati all'esterno della Farmacia.

Tale modalità presentata nella nota allegata è stata concordata e visionata dall'Ufficio Farmaceutico dell'Azienda USL Dr.ssa Iori Elisa.

La vendita di prodotti al dettaglio (sia alimentari che non alimentari) può essere effettuata a mezzo di apparecchi (distributori automatici) installati presso attività commerciali già in esercizio, quindi anche nelle farmacie, oppure attraverso l'allestimento di spazi dedicati esclusivamente a tali distributori.

La normativa che disciplina i distributori automatici è contenuta negli artt. 5 e 17 del D. Lgs. 114/1998 nonché, eventualmente, nelle relative disposizioni regionali e nei regolamenti comunali.

Non si applica, tuttavia, ai farmacisti e ai direttori di farmacie delle quali i comuni assumono l'impianto e l'esercizio ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, e della legge 8 novembre 1991, n. 362, e successive modificazioni, qualora vendano esclusivamente prodotti farmaceutici, specialità medicinali, dispositivi medici e presidi medico-chirurgici.

Requisiti per l'esercizio dell'attività

La vendita dei prodotti al dettaglio per mezzo di apparecchi automatici è soggetta ad apposita comunicazione al comune competente per territorio. Nella comunicazione deve essere dichiarata la sussistenza del possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 del D. Lgs. 114/1998, il settore merceologico e l'ubicazione, nonché, se l'apparecchio automatico viene installato sulle aree pubbliche, l'osservanza delle norme sull'occupazione del suolo pubblico.

Comunicazione al comune

Per svolgere l'attività, la farmacia deve presentare **Segnalazione certificata di inizio attività al SUAP** come previsto dall'articolo 19 della [Legge 07/08/1990, n. 241](#). La Segnalazione certificata di inizio attività deve essere presentata solo per **avviare l'attività di distribuzione degli apparecchi**. Sui siti web dei comuni sono indicate le modalità (anche on line) di trasmissione della comunicazione.

La vendita con apparecchi automatici effettuata in apposito locale ad uso esclusivo, è soggetta alle stesse disposizioni dell'apertura di un **esercizio di vicinato** (articolo 17 del [Decreto Legislativo 31/03/1998, n. 114](#)), con modulistica differente.

L'attività può essere iniziata trascorsi 30 giorni dall'avvenuta comunicazione.

Copia della S.C.I.A., corredata degli estremi dell'avvenuta ricezione da parte del Comune, deve essere presentata al Registro delle Imprese della CCIAA entro 30 giorni successivi all'effettivo verificarsi del fatto (inizio attività).

Quali prodotti possono essere inseriti all'interno dei distributori automatici

Sulla base delle disposizioni vigenti, è vietata la dispensazione dei **medicinali** attraverso distributori automatici, ovunque collocati. L'articolo 122 del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 (TULS), infatti, stabilisce espressamente che "la vendita al pubblico di medicinali a dose o forma di medicamento non è permessa che ai farmacisti e deve essere effettuata nella farmacia sotto la responsabilità del titolare della medesima."

Attualmente, infatti, le modalità previste e regolate dalla legge – e pertanto consentite – di cessione al pubblico di SOP e OTC sono la dispensazione al "banco" e il commercio elettronico, quest'ultimo disciplinato con rigore e dettagli dall'art. 112-quater del D.Lgs. 219/2006, aggiunto dal D.Lgs. 17/2014.

Quindi, la distribuzione di OTC e SOP mediante un distributore automatico è in principio illecita.

La dispensazione di medicinali attraverso distributori automatici comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 51,65 ad € 516,46, sempre che la condotta non integri gli estremi di un reato (art. 348 c.p. - esercizio abusivo della professione; art. 443 c.p. - commercio o somministrazione di medicinali guasti).

Per quel che riguarda, invece i **prodotti parafarmaceutici, questi possono essere inseriti all'interno dei distributori.**

Approfondimento

L'11 marzo 2019, il ministero della Salute ha emanato una nota in risposta ad una richiesta di parere formulata da Federfarma in relazione a talune modalità di vendita e dispensazione al pubblico di medicinali Sop, che includono l'uso di distributori automatici. Il ministero ha preso una posizione molto restrittiva sul punto, fornendo un'interpretazione rigorosa della normativa applicabile. Il ministero ha ritenuto che l'attività in questione sia illegittima in quanto si configura come vendita di medicinali al di fuori dei canali autorizzati, in violazione dell'articolo 122 del regio decreto n. 1265/1934, in base al quale "la vendita al pubblico di medicinali a dose o forma di medicamento non è permessa che ai farmacisti e deve essere effettuata nella farmacia sotto la responsabilità del titolare della medesima" (oggi anche nelle parafarmacie ai sensi del D.L. n. 223/2006).

LETTURA DI ORDINERE NEWS – OTTENIMENTO CREDITI ECM

Nel ricordare a tutti gli iscritti che per completare l'obbligo formativo del triennio 2017/2019 è possibile ricorrere anche all'istituto dell'autoformazione nella misura massima del 20% dell'obbligo formativo triennale, e sulla scia della FOFI che ha deliberato che la lettura delle pubblicazioni ufficiali della Federazione – la rivista cartacea "Il Farmacista" e la relativa versione digitale www.ilfarmacistaonline.it consentano di acquisire un massimo di n.1 credito al mese, **anche il Consiglio dell'Ordine nella seduta del 21/06/2019 ha deciso che la lettura del presente settimanale "OrdineRE News" farà ottenere a tutti gli iscritti che ne faranno richiesta, 0,25 crediti ogni pubblicazione letta.** Per inviare la richiesta è sufficiente scaricare la documentazione dal sito dell'Ordine seguendo il percorso Farmacista/ECM/Autocertificazioni oppure [cliccando qui](#) compilare l'autocertificazione ed inviarla all'Ordine tramite mail info@ordinefarmacisti.re.it, una volta all'anno elencando tutti i settimanali letti inserendo il numero dell'edizione e la data.

MODIFICA DATI ANAGRAFICI ISCRITTI ORDINE DI REGGIO EMILIA E CONSULTAZIONE PEC

In vista degli invii da parte di Enpaf dei Mav per i pagamenti dei contributi previdenziali e della quota dell'Ordine, rammentiamo a tutti gli iscritti **che è fondamentale comunicare ogni tipo di variazione anagrafica** (residenza, contatto telefonico, mail, mail pec) ai nostri uffici che provvederanno ad inoltrare la suddetta modifica all'Enpaf oppure accedere al nostro sito www.ordinefarmacisti.re.it cliccare su area riservata logarsi e modificare autonomamente i dati variati.

Si ricorda inoltre che a seguito richiesta di attivazione da parte dei farmacisti iscritti all'Albo di Reggio Emilia di una casella di Pec **è doverosa la consultazione costante della stessa** in quanto potrebbe contenere notifiche di cartelle esattoriali, avvisi di accertamento, intimazioni di pagamento, sanzioni ecc. Per coloro che utilizzano la pec assegnata dall'Ordine vi consigliamo di accedere scegliendo uno di questi due modi:

- 1) scaricare l'app "Aruba Pec Mobile" da un qualsiasi cellulare seguire le istruzioni per l'attivazione
- 2) entrare nel nostro sito www.ordinefarmacisti.re.it/Farmacisti/PecFofi/Accesso mail Pec

L'iscritto ha la possibilità di consultare il sito di INIPEC Indice Nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata per cercare l'indirizzo di PEC di proprio interesse.



CORSO ECM SOC.MEDICA LAZZARO SPALLANZANI

- ECM dal titolo “GESTIONE DEL PAZIENTE CON DIABETE NEL PERIOPERATORIO”

Sede: sede Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri – Via Dalmazia, 101 – Reggio Emilia

Relatori: Dr.ssa Valeria Manicardi , Dr.Ugo Aldo Pagliani, Dr.Alberto Munaò, Dr.ssa Valeria Pagni, Dr.Massimo Michelini, Dr.ssa Claudia Spezie, Dr.Stefano Bonilauri, Dr.Pietro Ragni, Dr.Rodolfo Rocchi, Dr.Ermanno Gabbi, Dr.ssa Sonia Romani, Dr.Roberto Buonsanto, Dr.ssa Federica Franceschini, Dr.Marco Ganassi, Dr.ssa Elena Capuano

Data: Sabato 29 Febbraio dalle 8,15 alle 14,15

Al corso sono attribuiti n.5 crediti ECM

I posti disponibili sono n.65 ripartiti tra le professioni: **PER I FARMACISTI I POSTI RISERVATI SONO N.3**

-
- ECM dal titolo “LASER ENDOVENA: LA MEDICINA OLTRE IL PARADIGMA BIOCHIMICO”

Sede: Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri – Via Dalmazia, 101 – Reggio Emilia

Relatori: Dr.Mauro Manghi, Dr.Roberto Rinaldini

Data: Sabato 22 Febbraio dalle 08,30 alle 13,30

Al corso sono attribuiti n.4 crediti ECM

I posti disponibili sono n.40 ripartiti tra le professioni: **PER I FARMACISTI I POSTI RISERVATI SONO N.5**

-
- ECM dal titolo “L’ARIA CHE RESPIRIAMO E LA BRONCOPNEUMOPATIA CRONICO OSTRUTTIVA – BPCO: UNA CORRELAZIONE LINEARE”

Sede: Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri – Via Dalmazia, 101 – Reggio Emilia

Relatori: Dr.Giuseppe Albertini, Dr.ssa Lina Bianconi, Dr.ssa Emanuela Bedeschi, Dr.Luca Torreggiani, Prof.Enrico Maria Clini, Dr.Nicola Facciolongo, Dr.Mirco Lusuardi.

Data: Sabato 8 Febbraio dalle 8,30 alle 13,30

Al corso sono attribuiti n.4 crediti ECM

I posti disponibili sono n.80 ripartiti tra le professioni: **PER I FARMACISTI I POSTI RISERVATI SONO N.4**

[Per scaricare i programmi completi dei corsi clicca qui](#)

Le iscrizioni si effettuano on line, collegandosi [cliccando qui all’area riservata dell’Odmeo](#) ed effettuando la registrazione compilando il form proposto. Coloro che hanno già frequentato eventi formativi organizzati dalla scrivente Società Medica, devono inserire le proprie credenziali chi invece non ha mai partecipato deve cliccare su “Richiedile ora” ed inserire la propria e-mail. Riceveranno via e-mail le indicazioni per le nuove credenziali di accesso, che dovranno successivamente inserire nella sezione “Iscritti Omceo RE ed utenti registrati” per poter effettuare l’iscrizione agli eventi formativi desiderati. Le credenziali ottenute saranno valide per tutte le successive richieste di iscrizione agli eventi formativi organizzati dalla scrivente Società Medica.

SCUOLA DI MEDICINA OMEOPATICA DI VERONA

Vi segnaliamo che la Scuola di Medicina Omeopatica di Verona ha presentato le attività che proporrà per l'Anno Accademico 2019/2020. [Cliccando qui](#) potete visionare il programma completo di corsi e seminari oppure consultare il loro sito www.omeopatia.org

CORSO DI PERFEZIONAMENTO SU MANAGEMENT DELLA FARMACIA

Segnaliamo che dal 06 marzo 2020 presso il Complesso di Santa Lucia, Via Ariosto, 35 si terrà il Corso di perfezionamento in Management della Farmacia, organizzato dall'Università degli Studi di Ferrara, nell'intento di fornire un percorso sintetico ed efficace sulle tecniche di gestione della farmacia. Il Corso intende altresì offrire la possibilità di scambio con accademici ed esperti del settore per approfondire le principali leve manageriali (bilancio e contabilità, marketing, gestione del magazzino e delle risorse umane, gestione del laboratorio galenico, ecc.). Si tratta di un percorso formativo di 72 ore in lezione frontale, che dà diritto a 9 crediti universitari. Inoltre, la direzione ha richiesto l'accreditamento del Corso per il rilascio di 50 crediti ECM. La scadenza per le iscrizioni è il 14 Febbraio 2020.

[Clicca qui](#) per scaricare la brochure dove è possibile trovare le informazioni circa i contenuti del corso ed il calendario delle lezioni.

Inoltre, è possibile visitare il sito del corso <http://www.unife.it/cdp/management-farmacia> contenente le informazioni necessarie per l'iscrizione ed i requisiti per l'accesso.